

F.A.Q. (aggiornate al 13 settembre 2017)

1) Chi può accedere alle agevolazioni?

Le imprese già costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazioni in forma di società di capitali e di persone, incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e sgg. del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile.

2) Un consorzio con attività esterna rientra tra i soggetti ammissibili?

No, perché i consorzi, anche se con attività esterna, non sono configurabili come imprese, non hanno forma societaria e non dispongono di personalità giuridica.

3) Una startup può presentare domanda di agevolazione?

Sì, purché già costituita al momento della domanda ed in possesso dei requisiti di ammissibilità.

4) Per poter presentare domanda di agevolazione è necessario che la società abbia già una sede operativa nelle aree ricomprese dai Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza?

No, non è necessario.

5) Quali sono i programmi di investimento produttivo ammissibili alle agevolazioni?

Quelli che riguardano:

- a) nuove unità produttive che adottino soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative;
- b) l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti attraverso la diversificazione della produzione, con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo;
- c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di quelle esistenti che forniscano servizi turistici;
- d) l'acquisizione uno stabilimento o di alcune sue parti (macchinari, attrezzature, ecc.).

6) Cosa si intende per tutela ambientale?

Il complesso di azioni dirette a rimediare o a prevenire danni all'ambiente o alle risorse naturali causati dalle attività dell'impresa che riceve i finanziamenti. Sono considerate di tutela ambientale anche tutte quelle azioni che riducono il rischio di un tale danno o promuovono misure di risparmio energetico, l'impiego di fonti di energia rinnovabile e un uso più razionale delle risorse naturali.

7) Quali devono essere gli obiettivi dei programmi di investimento per la tutela ambientale?

I programmi di investimento per la tutela ambientale devono avere l'obiettivo di:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale che deriva dalle attività dell'impresa (art. 36 del Regolamento GBER);
- b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione Europea che innalzano il livello di tutela ambientale (art. 37 del Regolamento GBER);

- c) ottenere una maggiore efficienza energetica (art. 38 del Regolamento GBER);
- d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del Regolamento GBER) ;
- e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del Regolamento GBER);
- f) risanare i siti contaminati (art. 45 del Regolamento GBER);
- g) riciclare e riutilizzare i rifiuti prodotti da altre imprese (art. 47 del Regolamento GBER)

8) Quali sono i settori ammissibili alle agevolazioni?

- a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- b) attività manifatturiere;
- c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER oppure ai programmi di investimento per la tutela ambientale per favorire la cogenerazione ad alto rendimento e per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) attività dei servizi alle imprese;
- e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

Il dettaglio delle specifiche attività ammissibili è presente nell'allegato n.1 all' Allegato B alla DGR n. 1138/2017.

9) Che tipo di agevolazioni sono previste?

È previsto un contributo a fondo perduto sulla spesa per investimenti ritenuta ammissibile.

10) Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili?

No, non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili. In ogni caso l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.

11) Quali spese sono ammissibili?

Per i programmi di investimento sono ammissibili le spese per:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature varie;
- d) programmi informatici dedicati esclusivamente all'utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'art. 2, punto 30, del Regolamento GBER.

Per i programmi di tutela ambientale sono ammissibili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER e finalizzati a:

- a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa (art. 36 del Regolamento GBER)
- b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore (art. 37 del Regolamento GBER)
- c) ottenere una maggiore efficienza energetica (art. 38 del Regolamento GBER)
- d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento (art. 40 del Regolamento GBER)
- e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del Regolamento GBER)
- f) risanare i siti contaminati (art. 45 del Regolamento GBER)
- g) riciclare e riutilizzare i rifiuti (art. 47 del Regolamento GBER)

12) Nel caso di programmi di investimento produttivo a quali condizioni è ammissibile l'investimento in immobilizzazioni quali suolo aziendale, costruzioni e opere murarie?

Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;

Per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva, le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile e le eventuali spese di ristrutturazione sono ammissibili nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

Per i programmi di investimento aventi ad oggetto le attività economiche ammissibili diverse da quelle turistiche, le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile e le eventuali spese di ristrutturazione sono ammissibili nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.

13) Nel caso di programmi di investimento produttivo a quali condizioni è ammissibile l'investimento in immobilizzazioni immateriali quali diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale?

L'ammontare relativo all'insieme delle spese in immobilizzazioni immateriali quali diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

14) Nel caso di programmi di investimento produttivo a quali condizioni sono ammissibili le spese relative a consulenze?

Le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), sono ammissibili per le PMI nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento GBER l'intensità massima dell'aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili per la consulenza. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, ma non deve trattarsi di servizi continuativi o periodici e non devono essere

relativi a costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

15) Nel caso di programmi di investimento produttivo è possibile considerare tra le spese ammissibili quelle sostenute per acquisire beni di proprietà dei soci?

Le spese sostenute per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie sono ammissibili.

Le altre spese (suolo aziendale e sue sistemazioni; opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; programmi informatici dedicati esclusivamente all'utilizzo di macchinari, impianti ed attrezzature; immobilizzazioni immateriali) per l'acquisto di beni o servizi da uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

16) Nel caso di programmi di investimento produttivo è possibile considerare tra le spese ammissibili quelle relative alla compravendita tra imprese in condizioni di controllo o collegamento?

Le spese sostenute per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature varie sono ammissibili.

Le altre spese (suolo aziendale e sue sistemazioni; opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; programmi informatici dedicati esclusivamente all'utilizzo di macchinari, impianti ed attrezzature; immobilizzazioni immateriali) relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

17) In dettaglio, quali sono i costi ammissibili per programmi di tutela ambientale finalizzati a innalzare il livello di tutela ambientale ai sensi dell'art. 36 del Regolamento GBER?

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

18) In dettaglio, quali sono i costi ammissibili per programmi di tutela ambientale finalizzati a consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore ai sensi dell'art. 37 del Regolamento GBER?

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

19) In dettaglio, quali sono i costi ammissibili per programmi di tutela ambientale finalizzati a ottenere una maggiore efficienza energetica ai sensi dell'art. 38 del Regolamento GBER?

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

20) In dettaglio, quali sono i costi ammissibili per programmi di tutela ambientale finalizzati a favorire la cogenerazione ad alto rendimento ai sensi dell'art. 40 del Regolamento GBER?

I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

21) In dettaglio, quali sono i costi ammissibili per programmi di tutela ambientale finalizzati a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 41 del Regolamento GBER?

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

22) In dettaglio, quali sono i costi ammissibili per programmi di tutela ambientale finalizzati a risanare i siti contaminati ai sensi dell'art. 45 del Regolamento GBER?

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per i lavori di risanamento, meno l'aumento di valore del terreno. Nel caso del risanamento di siti contaminati, si considerano investimenti ammissibili le spese sostenute dall'impresa per il risanamento del sito.

23) In dettaglio, quali sono i costi ammissibili per programmi di tutela ambientale finalizzati a riciclare e riutilizzare i rifiuti ai sensi dell'art. 47 del Regolamento GBER?

I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti.

24) Quali spese non sono ammissibili?

Non sono ammissibili alle agevolazioni:

- le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
- le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano";
- le spese relative a commesse interne;
- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, salvo il caso dell'acquisizione di uno stabilimento da parte di una PMI alle condizioni stabilite dall'art. 17, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le spese di funzionamento,
- le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, ad eccezione dell'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario se non sia dallo stesso recuperabile;
- le spese relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa;
- le spese relative a beni non ammortizzabili;

- le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back;
- Le spese relative alle attrezzature la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma;
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda.

25) A quali condizioni è ammissibile l'acquisizione di attivi di uno stabilimento da parte di una PMI?

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 è ammissibile l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
- gli attivi vengono acquistati da un investitore che non ha relazioni con il venditore;
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

26) E' possibile tener conto nel piano degli investimenti di spese non ammissibili?

Sì, ma non saranno conteggiate ai fini della soglia minima di spesa pari a 500.000 euro necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda e in riferimento a queste non sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto.

27) Le spese ammissibili comprendono l'IVA?

No, l'IVA non è ammissibile alle agevolazioni, può essere ammessa nei soli casi in cui non sia recuperabile dal soggetto beneficiario.

28) Come si presenta la domanda?

Esclusivamente con pec, con le modalità indicate nell'Allegato B alla DGR n. 1138/2017, punto 7. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta. La domanda di agevolazione, il piano d'impresa e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società.

29) Quando è possibile presentare domanda di agevolazione?

Le domande possono essere trasmesse dalle ore 12.00 del 1 agosto 2017 alle ore 12.00 del 19 settembre 2017.

30) Se la domanda è presentata da una cooperativa a responsabilità limitata, la sezione anagrafica dei soci contenuta nel piano di impresa deve essere compilata da tutti i soci?

No. E' sufficiente inserire almeno un socio di riferimento.

31) Cosa significa pagare con conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva?

Il soggetto beneficiario deve utilizzare un solo conto corrente bancario per i pagamenti relativi al programma di investimenti oggetto delle agevolazioni. Questo conto corrente potrà essere utilizzato, però, anche per fare tutte le altre tipologie di operazioni bancarie (cd "utilizzo in via non esclusiva").

32) Nel caso in cui l'azienda intenda acquistare un capannone industriale ed in relazione a ciò stipula, in data antecedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione un preliminare di acquisto versando una somma a titolo di caparra confirmatoria, il suddetto immobile viene considerato agevolabile?

Sì, esso non costituisce di per sé elemento ostativo all'ammissibilità della spesa a meno che dalla lettura del testo dell'accordo non emergano elementi che rendano irreversibile l'acquisto. Un elemento ostativo in tal senso potrebbe essere, ad esempio, il pagamento di un anticipo in conto prezzo.

33) Qual è l'atto di disponibilità da presentare in sede di domanda relativa all'acquisto di un immobile che venga considerato atto non giuridicamente vincolante per l'investimento di spesa?

Un preliminare di acquisto che preveda caparra confirmatoria può costituire documentazione utile da allegare alla domanda di agevolazione per evidenziare l'acquisizione della futura disponibilità sul bene prossimo oggetto di investimento. Attenzione, il documento non deve contenere elementi che rendano irreversibile l'accordo, come ad esempio il pagamento di un anticipo in conto prezzo.

34) Cosa sono gli ULA?

Con l'acronimo ULA, Unità Lavorative Anno, si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa con contratti che prevedono il vincolo di dipendenza.

35) Quali sono i soggetti che vanno considerati nel calcolo dell'organico iniziale espresso in ULA?

Nel calcolo dell'organico iniziale vanno considerati:

- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza
- i proprietari gestori (imprenditori individuali)
- i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Non devono essere invece conteggiati:

- gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento
- i dipendenti in cassa integrazione straordinaria
- i lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cd interinali)
- la durata dei congedi di maternità o parentali.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

36) Il personale in CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) deve essere considerato nel calcolo dell'organico iniziale?

No, perché ai fini della applicazione del metodo di calcolo delle ULA, per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Gli occupati dell'impresa non devono quindi essere conteggiati nel calcolo delle ULA per il periodo corrispondente alla CIGS di cui hanno usufruito nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Al momento della determinazione dell'incremento occupazionale, questi potranno essere conteggiati limitatamente al periodo di effettiva operatività (sempre con la metodologia "ULA").

37) Se l'impresa beneficiaria ha generato, nell'unità produttiva sede del programma degli investimenti oggetto delle agevolazioni, l'incremento occupazionale previsto, ma per motivi vari - non imputabili a scelte dell'impresa (pensionamenti, dimissioni, ecc.) - nella stessa unità, si determina una riduzione delle ULA presenti nel semestre antecedente alla presentazione della domanda, il vincolo di incremento occupazionale si ritiene comunque soddisfatto?

No, in questo caso il vincolo di incremento occupazionale non è soddisfatto. Consideriamo ad esempio che nel semestre antecedente alla presentazione della domanda, l'azienda disponga nell'unità produttiva di 100 ULA e dichiari di assumerne altre 10 grazie al progetto di investimento. Se entro i 12 mesi dalla conclusione del progetto l'azienda effettivamente assume le 10 ULA, ma nello stesso periodo, a causa di alcuni pensionamenti del personale, delle 100 ULA impiegate nell'unità produttiva prima della presentazione della domanda, ne rimangono in forza solamente 95, per rispettare il vincolo occupazionale l'azienda dovrà necessariamente sostituire con nuove assunzioni le ULA mancanti. Attenzione: l'incremento occupazionale nell'unità produttiva deve essere comunque costituito da nuove assunzioni e non trasferimenti di personale o assunzione di personale che nel semestre precedente sia risultato dipendente della società in altra unità locale".

38) Come si effettua il calcolo degli indici di adeguatezza del soggetto proponente relativamente ai Criteri A.2, in particolare come viene effettuata la ponderazione?

La modalità di calcolo viene effettuata determinando innanzitutto il punteggio per ognuno dei tre precedenti esercizi, sulla base dei criteri a.2.1), a.2.2), a.2.3) previsti nella Griglia di valutazione, contenuta nell'Allegato n. 2 all'Allegato B alla DGR n. 1138/2017. Una volta calcolato il punteggio per ciascun esercizio si effettua poi la ponderazione sulla base dei pesi previsti nella sezione "Ulteriori indicazioni in merito alla definizione del punteggio", punto 3.

Seguiamo un esempio per il calcolo del punteggio a.2.1, il metodo per il calcolo degli altri punteggi è analogo.

Una volta calcolato il rapporto $(a+b)/c$ per ciascun anno lo si moltiplica per 6 riportando il rispettivo valore nella casella "Punteggi ante Ponderazione". Nello schema sono riportati i valori percentuali decrescenti del coefficiente di ponderazione (50% per il bilancio dell'anno n, 30% per l'anno n-1 e 20% per l'anno n-2).

Il valore del "Punteggio ante Ponderazione" moltiplicato per il relativo coefficiente di ponderazione ("Ponderazione"), fornisce il "Punteggio post Ponderazione" per ciascun bilancio.

Il Risultato a.2.1% nella casella a margine è dato dalla sommatoria dei tre rapporti relativi a ciascun anno $(a+b)/c$ per il rispettivo coefficiente di ponderazione [nell'esempio: $(40,35\%*20\%)+(40,58\%*30\%)+(39,62\%*50\%)=40,05\%$]. In luogo di tale risultato percentuale, può essere riportato nell'allegato F anche il punteggio complessivo post ponderazione dato dalla somma dei tre punteggi ponderati (nell'esempio: $0,48+0,73+1,19=2,40$)

Punteggio a.2.1 (Patrimonio Netto + Debiti a medio lungo termine) / Totale Immobilizzazioni				
Bilancio anno	n-2	n-1	n	
	€	€	€	
a - Patrimonio Netto	13.883,00	10.122,00	-9.170,00	
b - Debiti a medio lungo termine	43.079,00	47.545,00	68.317,00	
c - Totale Immobilizzazioni	141.175,00	142.119,00	149.285,00	
(a + b) / c	40,35%	40,58%	39,62%	
<i>Punteggi ante Ponderazione = 6 * (a + b) / c</i>	2,42	2,43	2,38	
<i>Ponderazione</i>	20,00%	30,00%	50,00%	Risultato a.2.1 (%) $\sum (a + b) / c$ *Ponderazione=40,05%
<i>Punteggi post Ponderazione (Punteggi ante ponderazione * Ponderazione)</i>	0,48	0,73	1,19	Punteggio a.2.1 \sum Punteggi post Ponderazione =2,40

39) Nel criterio di valutazione e.1 il punteggio ottenuto deriva dal rapporto tra la somma dei mezzi propri e i debiti a medio lungo termine sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda. Questo significa che il contributo a fondo perduto è escluso dal calcolo?

No. Il contributo a fondo perduto deve essere sommato ai mezzi propri e ai debiti a medio lungo termine.

40) Per il criterio di valutazione e.1 copertura finanziaria del programma di investimenti, ai fini del calcolo del rapporto (Cfin), al denominatore bisogna considerare anche l'Iva sugli investimenti?

Sì. Come evidenziato nel prospetto fonti/impieghi presente nella sezione 4 (piano economico finanziario) del piano di impresa, i fabbisogni finanziari collegati al programma degli investimenti devono tener conto dell'Iva, se dovuta.

41) Il contributo a fondo perduto viene erogato in proporzione alle singole spese ammissibili?

No, il contributo a fondo perduto è riferito al programma di investimento totale come complesso organico e funzionale all'attività produttiva o alla tutela ambientale. Ai fini dell'erogazione del contributo è

necessario che il programma di investimento complessivo sia completato e le fatture siano quietanzate. I limiti di ammissibilità delle singole voci di spesa rilevano ai fini della definizione:

- dell'entità minima della spesa agevolabile, che non deve essere inferiore a 500.000 euro per l'ammissibilità della domanda;
- dell'entità del contributo a fondo perduto che è calcolato, in base alla tipologia di programma di spesa, come percentuale della spesa complessiva agevolabile (e non dell'investimento complessivo che potrebbe prevedere spese non ammissibili in tutto o in parte).

42) L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità sono considerati validi ai fini dell'avvio del programma di investimento e le relative spese sono ritenute ammissibili?

Ai sensi del punto 4.1 lett. c) della Direttiva "L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio".

In riferimento all'ammissibilità delle spese va chiarito che non sono ritenute spese ammissibili alle agevolazioni le spese propedeutiche all'acquisto (spese di agenzia, notatili, etc.) e le spese per la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità. Sono invece ammissibili, ai sensi del punto 5.1 lett. a) della Direttiva, le spese per il suolo aziendale e le sue sistemazioni, sempre nei limiti definiti dal punto 5.2 della Direttiva.